



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

di concerto con il Ministro della giustizia (CARTABIA)

con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)

con il Ministro della difesa (GUERINI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)

con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)

con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)

con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (CARFAGNA)

con il Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)

e con il Ministro dell'università e della ricerca (MESSA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	15
Disegno di legge	»	24
Testo del decreto-legge	»	25

ONOREVOLI SENATORI. – Il provvedimento interviene con un ampio dispiegamento di misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allo scopo di integrare e rafforzare il dispositivo normativo ed operativo esistente, nel rispetto delle responsabilità e dell'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e in conformità ai principi ispiratori della legge quadro in materia adottata nell'anno 2000 (legge 21 novembre 2000, n. 353). Le diverse disposizioni di seguito illustrate presentano carattere di necessità ed urgenza in ragione dell'eccezionale recrudescenza del fenomeno degli incendi boschivi verificatasi nell'estate del corrente anno, a decorrere, in particolare, dall'ultima decade del mese di luglio, anche a causa di condizioni meteorologiche eccezionali. Tali condizioni hanno comportato l'esigenza della mobilitazione di uno straordinario dispiegamento operativo di uomini e mezzi, aerei e terrestri, allo scopo di fronteggiare i numerosissimi incendi sviluppatisi in aree boscate e urbano-rurali e che hanno provocato la perdita di vite umane, la morte o la dispersione di animali selvatici e di allevamento, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, anche in aree ricadenti all'interno di parchi naturali nazionali e regionali, gravi danni ai territori, agli insediamenti ed alle attività ivi ubicati causando, altresì, gravi situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità. A tal fine il provvedimento attiva alcuni ulteriori strumenti di coordinamento e *governance*, finalizzati a conseguire una maggiore efficacia e integrazione delle misure ordinariamente previste favorendo le sinergie tra i concorsi assicurati dalle amministrazioni e dai Corpi dello Stato e le attività svolte

dalle regioni e dagli enti territoriali, nel quadro del Servizio nazionale della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le diverse disposizioni sono concepite e strutturate per assicurare la massima integrazione delle diverse componenti e strutture operative, a partire dall'individuazione dei fabbisogni di potenziamento della capacità operativa e dalla relativa implementazione, da avviare con immediatezza. Viene, inoltre, integrato e rafforzato il dispositivo volto alla prevenzione e alla repressione dei reati di incendio boschivo e delle altre fattispecie connesse, unitamente a una revisione e un'integrazione delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni, sulla base delle esperienze maturate nel corso degli oltre venti anni di applicazione della legge n. 353 del 2000. Il provvedimento, infine, interviene con alcune disposizioni urgenti volte a mantenere e rafforzare la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi. Di seguito l'analisi dettagliata delle diverse disposizioni.

ARTICOLO 1

La norma rafforza gli strumenti di coordinamento e *governance* in materia di incendi boschivi nel pieno rispetto delle competenze e autonomie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, integrandoli con un Piano nazionale volto al complessivo potenziamento della capacità operativa dei soggetti coinvolti nelle azioni di lotta attiva. Il Piano viene elaborato e appro-

vato in esito ad un'ampia azione ricognitiva e istruttoria coordinata dal Dipartimento della protezione civile con la partecipazione di tutti i soggetti competenti.

Comma 1

La disposizione prevede misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

A tal fine è disposto che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla ricognizione e alla valutazione con cadenza triennale:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento della protezione civile, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale con facoltà per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei mezzi e delle squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e del rafforzamento della capacità di concorso sta-

tale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e del rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

Comma 2

La disposizione prevede che per le attività di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile si avvalga di un Comitato tecnico costituito da rappresentanti di varie amministrazioni centrali (Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri) oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni designati dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché di eventuali rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. Si prevede anche che la partecipazione dei componenti al suddetto Comitato tecnico sia assicurata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Comma 3

La disposizione prevede che, sulla base degli esiti della ricognizione e della valutazione di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2 e alla cui realizzazione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni interessate.

Il Piano nazionale, di validità triennale, può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.

È disposto, inoltre, che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convochi la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per un confronto in sede politica sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché sui connessi adempimenti dei comuni.

Comma 4

La disposizione prevede l'adozione, in fase di prima applicazione, di un primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021. A tal fine il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio

dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del « Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative » attualmente già operativo, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, con possibile integrazione, ove necessario, di ulteriori esperti segnalati dalle amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 2

La disposizione prevede misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisponendo tutti gli strumenti all'uopo necessari, di cui si dispone l'acquisizione entro l'anno corrente.

Comma 1

La disposizione autorizza il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, suddivisi in euro 33.300.000 per le esigenze del Ministero dell'interno, euro 2.100.000 per le esigenze del Ministero della difesa ed euro

4.600.000 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Comma 2

È previsto che le attività previste dal presente articolo siano realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Comma 3

Si prevede che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri il monitoraggio delle attività, anche al fine del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

Comma 4

Il comma prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ARTICOLO 3

L'articolo 3 introduce misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, integrando quanto già disposto dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353. Vengono previsti a tal fine un potere sostitutivo in capo alle regioni e una disposizione « ponte » finalizzata a stimolare l'attività degli enti preposti.

Comma 1

La disposizione prevede che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio prece-

dente, rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e dai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle regioni e ai comuni interessati su supporto digitale, siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali. Ai nuovi soprassuoli risultanti dalla rilevazione si applicano, in via immediata e provvisoria, le misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, sino al completamento degli adempimenti di cui al comma 2 del citato articolo 10, da parte dei comuni interessati.

Comma 2

La disposizione precisa che, nel periodo di applicazione temporanea delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, previste dal comma precedente, si applicano altresì le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

Comma 3

La disposizione introduce il potere sostitutivo in capo alle regioni, con conseguente applicazione degli obblighi di pubblicità correlati, qualora i comuni non approvino gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, entro il termine dei novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000.

Comma 4

La disposizione demanda al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari

dell'Arma dei carabinieri e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale il monitoraggio del rispetto, da parte dei comuni, degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, dando comunicazione degli esiti alle regioni al fine dell'attivazione dei suddetti poteri sostitutivi, informando altresì i prefetti territorialmente competenti.

Comma 5

La disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4

L'articolo 4 reca misure finalizzate al rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi mediante un'azione di raccordo e confronto delle « *best practices* » contenute nelle revisioni dei piani approvati dalle regioni nell'ambito della propria autonomia e interviene con misure di potenziamento degli effetti dei piani regionali stanziando fondi specifici nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Infine vengono inseriti indirizzi specifici nei Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, ad esempio in materia di sicurezza. Come noto, la legge quadro in materia di incendi boschivi, legge n. 353 del 2000, ha introdotto i piani regionali antincendio boschivi, quale strumento di indirizzo e programmazione territoriale, cui sono tenuti a dare attuazione anche gli enti territoriali (province, comunità montane e comuni) (articolo 3, comma 5, della predetta legge). Tenuto conto di quanto sopra, nonché delle politiche di coesione territoriale, l'intervento è teso a prevedere un finanzia-

mento specifico, nell'ambito delle competenze individuate dalla predetta legge, in favore di quelle aree e quei territori che ricadono nella Strategia per lo sviluppo delle aree interne del Paese in cui il rischio incendi è rilevante, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani antincendio boschivi approvati dalle regioni. Gli interventi finanziati dovranno essere volti a dare concreta attuazione anche a quanto previsto dai piani antincendio boschivi approvati dalle regioni. Si tratta, in particolare, di finanziare attività volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi.

Comma 1

La norma prevede che le revisioni annuali dei piani regionali, previste dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dall'adozione per l'esame da parte del Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che può formulare raccomandazioni in merito al fine di un più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni previste dall'accordo-quadro tra il Governo e le regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

Comma 2

La norma destina, nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei piani antincendio boschivi approvati dalle regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Oltre a precisare i criteri in base ai quali i suddetti interventi devono essere attuati, è disposto che l'istruttoria finalizzata all'individuazione dei medesimi interventi sia effettuata con il coinvolgimento delle regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista generalmente per l'attuazione della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e vi partecipi anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi si applicano le misure, finalizzate all'accelerazione degli interventi, previste dall'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Comma 3

La disposizione indica anche i comuni localizzati nelle isole minori tra i destinatari delle risorse di cui al precedente comma.

Comma 4

La norma dispone che i Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027 tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate e le Forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

ARTICOLO 5

L'articolo 5 reca modifiche alla legge n. 353 del 2000 e introduce nuove disposizioni con l'obiettivo di rafforzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi ed i dispositivi sanzionatori. Si prevede, altresì, l'implementazione di forme di rilevazioni statistiche e di comunicazione dei risultati dell'attività investigativa e di repressione dei reati in materia di incendi boschivi. Va premesso che in esecuzione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, il Governo, con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha adottato, tra l'altro, l'assorbimento del disciolto Corpo forestale dello Stato, per la più gran parte, nell'Arma dei carabinieri, cui sono state attribuite, a partire dal 1° gennaio 2017, le funzioni già esercitate dal Corpo in materia forestale, ambientale e agroalimentare, con eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei attribuite, invece, al Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

Comma 1

La disposizione aggiorna alcune terminologie utilizzate ed integra le disposizioni di cui alla legge n. 353 del 2000, relative ai divieti e sanzioni, nei termini che seguono:

- all'articolo 2 è inserito il comma 1-bis che provvede a definire l'incendio di interfaccia urbano-rurale. Per «incendio di interfaccia urbano-rurale» si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano e interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Pertanto, l'estensione dell'ambito applicativo del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi anche a tale tipologia di incendi, mediante l'introduzione di una serie di obblighi e di prescrizioni volti alla corretta gestione della vegetazione limitrofa agli insediamenti abitativi, favorirebbe la riduzione del rischio e della vulnerabilità generata da tale tipologia di incendi;

- all'articolo 3, comma 3, è inserita la lettera c-bis) in quanto, ai fini di una miglior gestione del territorio, il Piano regionale di previsione e prevenzione deve individuare anche le aree precedentemente trattate con il fuoco prescritto (tecnica utilizzata per la riduzione del combustibile prima della stagione estiva). Ulteriori integrazioni sono previste alle lettere f) e l) del medesimo comma 3 dell'articolo 3, ricomprendendo anche gli incendi di interfaccia urbano-rurale sopra definiti;

- all'articolo 4 è inserito il comma 2-bis che include tra gli «interventi idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali», di cui al comma 2 del medesimo articolo e all'articolo 3, comma 3, lettera l), anche interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto, sulla base di prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del

Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- la modifica dell'articolo 7, comma 1, intende specificare che lo spegnimento degli incendi può avvenire anche con attrezzature manuali e la tecnica del controfuoco oltre che con mezzi da terra e aerei;

- all'articolo 7, comma 6, l'ultimo periodo è modificato prevedendo un meccanismo di premialità che consenta alle regioni di stabilire compensi incentivanti proporzionalmente, invece che come precedentemente previsto «in rapporto», ai risultati conseguiti nella riduzione delle aree percorse dal fuoco. Tale meccanismo deriva dall'esperienza maturata in diverse aree protette a valenza nazionale, ove, al fine di contrastare il fenomeno degli incendi, sono stati stipulati particolari tipologie di contratti con le associazioni ambientaliste/di protezione civile regionale, i quali prevedono che gli enti parco, al momento della stipula, anticipino solo parte del contributo complessivo, lasciando dipendere la restante erogazione dai risultati ottenuti. A titolo esemplificativo, se la superficie bruciata superava lo 0,2 per cento di quella gestita si perdeva il 10 per cento, sino ad arrivare all'1 per cento di superficie bruciata che comportava la perdita totale della metà del valore del contratto. Un meccanismo di «premieria rovesciata», che anziché finanziare i territori colpiti dai roghi, incentiva la sorveglianza e la cura dei boschi. L'intervento previsto mira ad orientare i contratti dei compensi incentivanti verso tale meccanismo di premieria rovesciata;

- all'articolo 10, comma 1, è introdotto il divieto di raccolta dei prodotti del sottobosco sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, per tre anni. Il comma 2 è integrato con la previsione che i comuni, nelle attività di censimento del catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ul-

timo quinquennio, possano avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mediante il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. È precisato, altresì, che la superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e, pertanto, non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio;

- ulteriore integrazione riguarda il comma 3 del medesimo articolo 10, allo scopo di rafforzare il presidio sanzionatorio amministrativo, nel caso di violazione del divieto di pascolo sul soprassuolo delle zone percorse dal fuoco (e, in tal modo, di scoraggiare eventuali iniziative incendiarie ad opera degli allevatori interessati all'utilizzo del terreno come pascolo). Si prevede, a tal fine, che nel caso di trasgressione al divieto di pascolo è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di incendio boschivo doloso di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale;

- il comma 5 è integrato con una disposizione secondo cui, nelle aree a rischio di incendio boschivo, oltre ai divieti prescritti dal medesimo comma, sono altresì obbligatori gli adempimenti individuati nel Piano di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *f*), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio.

Commi 2 e 3

La norma stabilisce che il Ministero dell'interno, con cadenza annuale, comunichi alle Camere e pubblichi sul proprio sito istituzionale le informazioni relative al numero

e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-*bis* del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto. Le informazioni sopra citate è previsto siano fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia nonché dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e dai comandi dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

Comma 4

La disposizione prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 6

La disposizione introduce tre modifiche al codice penale (lettere *a*), *b*), *c*)).

La prima modifica (lettera *a*)) concerne l'inserimento - all'articolo 32-*quater* del codice penale, tra le ipotesi delittuose per la cui condanna è prevista l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione - della fattispecie di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale, con la conseguenza che la condanna per il reato di incendio boschivo doloso, qualora commesso in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad

essa, comporta l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*quater* del codice penale. La disposizione assume particolare rilievo in relazione alla cosiddetta « fida di pascolo » con la quale gli enti territoriali dispongono, dietro pagamento di un corrispettivo, il godimento in natura di terreni demaniali per il pascolo. La previsione del citato articolo 423-*bis* avrà, quindi, tra i suoi effetti quello di escludere dalle procedure di concessione dei terreni i soggetti resisi responsabili di incendi boschivi dolosi.

La seconda modifica (lettera *b*)) aggiunge all'articolo 423-*bis* del codice penale, dopo il quarto comma, una aggravante ad effetto speciale, che comporta la pena della reclusione da sette a dodici anni, nell'ipotesi in cui la fattispecie delittuosa di cui al primo comma dell'articolo 423-*bis* medesimo sia commessa con « abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi ». Al tempo stesso, con l'innesto di due ulteriori commi nel medesimo articolo, onde incentivare collaborazioni premiali che hanno dato buona prova in altri settori del diritto penale, si introducono due attenuanti ad effetto speciale volte a favorire la messa in sicurezza e il ripristino dei luoghi, nonché la collaborazione ai fini dell'accertamento del reato e delle responsabilità, sul modello del « ravvedimento operoso » previsto per i reati ambientali dall'articolo 452-*decies* del codice penale: una prima attenuante (nuovo sesto comma dell'articolo 423-*bis* del codice penale) consente di diminuire dalla metà a due terzi le pene previste per il reato di incendio boschivo in favore di colui che « si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi », salvo che ricorra l'aggravante del

quinto comma (ossia che il reato sia stato commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi); una seconda attenuante (nuovo settimo comma dell'articolo 423-*bis* del codice penale) prevede invece – senza preclusioni soggettive – la diminuzione da un terzo alla metà nei confronti di colui che « aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ».

La terza modifica (lettera *c*)) introduce l'articolo 423-*ter*, recante « Pene accessorie », con cui si prevede l'applicazione della pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o enti pubblici o enti a prevalente partecipazione pubblica nell'ipotesi di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale. Altra pena accessoria che viene introdotta – nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, del codice penale – è l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Viene previsto, altresì, l'inserimento dell'articolo 423-*quater*, rubricato « Confisca », con il quale si estendono alle condanne per incendio boschivo doloso le disposizioni in materia di confisca obbligatoria e per equivalente previste per i reati ambientali. Più specificamente, si prevede che, nell'ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, sia sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il pro-

fitto del reato e delle cose che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato, e sempre che l'imputato non abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora sia stata disposta la confisca dei beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

ARTICOLO 7

L'articolo 7 contiene due disposizioni urgenti necessarie per il mantenimento e il rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi. Si interviene, in particolare, per riallineare alle previsioni dell'articolo 19 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il procedimento di partecipazione e sostegno all'attività svolta in tema di rischio sismico dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) da parte del Dipartimento della protezione civile, in previsione dell'imminente scadenza dell'accordo-quadro vigente, individuando idonee forme di copertura finanziaria che assicurino uno stabile contributo all'attuazione dei diversi interventi. Viene, inoltre, consentita la proroga o il rinnovo, fino al 31 ottobre 2023, dei contratti a tempo determinato volti a potenziare la capacità di gestione degli interventi in materia di contrasto al dissesto idrogeologico, anche nell'ambito del Piano nazionale ripresa resilienza (PNRR), delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano e del Dipartimento della protezione civile, nei limiti numerici e di oneri attualmente definiti, utilizzando le disponibilità economiche residue, superando l'originaria e imminente scadenza del 31 dicembre prossimo.

Comma 1

La disposizione modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, precisando - rispetto alle modifiche da ultimo introdotte con l'articolo 9, comma 1-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 - che le attività di protezione civile ivi descritte sono svolte dall'INGV nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica del medesimo istituto. La disposizione, in tal modo, riallinea il contenuto della relazione alle previsioni del codice della protezione civile e in coerenza con il quadro di responsabilità ivi previsto. Posto che l'accordo decennale attualmente vigente è in scadenza al prossimo 31 dicembre, per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al periodo precedente vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione consente, altresì, di individuare modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse che

consentano una maggiore tempestività nell'impiego delle medesime favorendo la più efficace attuazione degli interventi previsti, con particolare riferimento agli obiettivi in termini di monitoraggio finalizzato all'attivazione e alla mobilitazione delle risorse operative del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenza.

Comma 2

La norma, in coerenza con quanto previsto al comma 1, dispone modifiche all'articolo 9, commi 1-*quinquies* e 1-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo rispettivamente: a) l'assegnazione all'INGV di un contributo annuo pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per le medesime finalità e b) l'individuazione della relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. In tal modo vengono individuate risorse specifiche finalizzate all'ulteriore potenziamento della capacità operativa in campo tecnico-scientifico.

Comma 3

Con l'articolo 1, commi da 701 a 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato previsto che per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR, le regioni e le province autonome, il Dipartimento della protezione civile e i soggetti attuatori indicati in ordinanze di protezione civile potessero, sulla base di apposita ricognizione e previo apposito riparto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con durata non superiore al 31 dicembre 2021, assegnando a tal fine 35 milioni di euro per il 2021. Tale decreto, a seguito dell'*iter* con le regioni per effettuare la ricognizione dei fabbisogni necessari e del successivo concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si è perfezionato solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2 agosto 2021, comportando tra l'altro che, in ragione del tempo trascorso e del vincolo normativo del 31 dicembre 2021, venissero ripartiti solo 7.358.346 euro dei 35.000.000 complessivamente disponibili.

La disposizione prevede pertanto, anche al fine di non vanificare le attività di reclutamento e formazione avviate e di garantire la prosecuzione del necessario supporto nella realizzazione degli interventi previsti, la proroga o il rinnovo di tali contratti a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, sino al 31 ottobre 2023 utilizzando a tal fine le risorse residue del comma 704 di cui sopra, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

ARTICOLO 8

L'articolo 8 reca « Disposizioni finanziarie », prevedendo al comma 1 che – fermo

restando quanto disposto all'articolo 2 in tema di misure finalizzate al rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - al finanziamento delle misure previste dal presente decreto si provveda, nel limite di 150 milioni di euro mediante le risorse disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio del territorio, ferma restando la possibilità di destinarvi ulteriori fondi del PNRR, in sede di attuazione del medesimo e compatibilmente con le sue specifiche finalità, previa valutazione del Ministero della transizione ecologica, di comune accordo con le altre amministrazioni interessate.

Al comma 2 è previsto che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

ARTICOLO 9

La disposizione prevede l'entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e la presentazione alle Camere per la conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Dipartimento della protezione civile provveda con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione delle tecnologie idonee utilmente impiegabili, delle esigenze di potenziamento dei mezzi aerei e terrestri, delle esigenze di formazione del personale, ai fini del consolidamento e rafforzamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Trattandosi esclusivamente di un'attività ricognitiva e valutativa delle esigenze, la disposizione riveste carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 2** si prevede che, per la ricognizione e valutazione di cui al comma precedente, il Dipartimento della protezione civile possa avvalersi un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, del Dipartimento 'Casa Italia' della PCM, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata. Per lo svolgimento delle sue attività il Comitato tecnico può avvalersi anche del supporto di rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 1 del 2018. La disposizione prevede espressamente che la partecipazione al Comitato è assicurata dai diversi componenti in esso designati nell'ambito delle proprie attività istituzionali e che ai componenti dello stesso non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che, sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi precedenti, con DPCM, da adottare di concerto con i Ministri concerto dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in seno alla Conferenza Unificata, venga approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Il Piano ha un carattere programmatico di coordinamento su base triennale, ferme restando apposite risorse ad hoc che dovessero essere rese allo scopo disponibili con ulteriori provvedimenti normativi, alla realizzazione dello stesso si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al **comma 4** si prevede che in fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2 si avvale del 'Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative' costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1551 del 10 aprile 2018 e attualmente già operativo, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.



Articolo 2

La disposizione prevede che, per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, di carattere aggiuntivo ed ulteriore rispetto a quanto già previsto dalla programmazione attualmente vigente, entro il limite massimo complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2021 così ripartiti tra le singole Amministrazioni (come indicato nelle tabelle di seguito per gli elementi di dettaglio): 33.300.000,00 euro per le esigenze del Ministero dell'interno; 2.100.000,00 euro per le esigenze del Ministero della difesa; 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

Ministero dell'Interno (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per potenziamento della flotta aerea per la lotta agli incendi boschivi; potenziamento degli automezzi antincendio a servizio delle squadre di terra; implementazione dei sistemi di formazione per la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a consentire la simulazione della propagazione degli incendi boschivi; implementazione di sistemi atti a supportare la capacità di investigazione degli incendi boschivi):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di applicativo di simulazione propagazione incendi boschivi e relativo hardware	25.000
	Acquisto di apparati lidar per attività di investigazione degli incendi boschivi e relativo software	100.000
	Acquisto di n. 5 stazioni "simulatori DOS AIB" per addestramento personale con qualifica di DOS	158.160
	Acquisto SAPR	400.000
	Acquisto di n. 3 elicotteri AW139	15.000.000
	Acquisto di n. 40 APS IVECO CITY 20.20	9.145.071
	Acquisto di n. 5 APS BAI MAN VSAC 3300 M	1.167.082
	Acquisto di n. 8 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.708.000
	Acquisto di n. 8 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.849.520
	Acquisto di n. 26 PICKUP NISSAN NAVARA	1.079.027
	Acquisto di n. 6 BAI MERCEDES UNIMOG U5023 4x4	1.387.140
	Acquisto di n. 6 ABP BAI SCANIA VSAC 7400 S	1.281.000
	TOTALE	



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ministero della Difesa (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente dell'Esercito Italiano, dell'Aeronautica Militare e della Marina Militare per aumentare/migliorare la capacità di risposta al rischio incendi boschivi nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI – ESERCITO ITALIANO	18 Rescue Hoist Assy	612.405,45
	2 Main Rotor Actuator	245.983,00
	2 Slipring	35.889,84
	2 Master Alarm Panel	3.721,74
	1 Cabin Light Unit B	2.829,79
BENI – AERONAUTICA MILITARE	N. 4 "Contenitore Antincendio BAMBI BUCKET Mod. 2024" Part. Number BB-024	55.000,00
	N. 4 "BAMBI BUCKET POWER PACK" Part. Number 008282	15.000,00
	N.8 "BAMBI BUCKET Repair Kit" Part. Number REPKM001NG	1.000,00
	N. 10 "Connettore elettrico x collegamento benna ad elicottero HH-139B Part. Number BBS50441001-9/1.7	7.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2800 Kg" Part. Number BLL-33-6400(1)	23.000,00
	N. 10 "Fune Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-33-6400	15.000,00
	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-17-6400 Ditta SIPAEL	8.500,00
	N. 6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-50-6400	12.000,00
	N.6 "FUNES Working load limit 2500 Kg" Part. Number BLL-65-6400	15.500,00
	n. 21 "Cavo collegamento Benna tipo Bambi Bucket mod. 2024" Part. Number DLL-7-4500	40.000,00
	n. 10 "Apex fitting Working load limit 4500 Kg" Part. Number 38850-00004-045	10.000,00
	N.5 "Cargo Net (2500 Kg)" Part. Number HCN1616-8C	12.000,00
	N.5 "Cargo Net (3000 Kg)" Part. Number HCN2020-8C1	25.000,00
	N.6 "Hook Swivel" Part. Number X-952N-13	3.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A" Tipo "ME139" Part Number 04005	80.000,00
	N.2 "Carrello movimentazione HH139A"	80.000,00
	N. 10 "Starter per Avviamento fuori campo" Modello CoolSpool 29	20.000,00
	apripista cingolato d4 caterpillar 10 tonn. realizzazione fasce tagliafuoco interno poligono + realizzazione eventuali rotabili per interventi	130.000,00
	volkswagen amarok attrezzato aib impiego interventi rapidi in ambiente boschivo su rotabili fuoristrada	35.000,00
	n° 20 flabelli spegnifuoco + n°5 roncole dotazione squadre a terra	1.000,00
	n° 5 binocoli professionali dotazione nucleo a/i + nucleo sgombero poligono per osservazione	3.000,00
	1x Autobotte ASTRA 6x6 (ACTL AutoCarro Tattico Logistico), 8000 It Interventi AIB	65.000,00
	1x Modulo AIB MITSUBISHI L200 interventi AIB	50.000,00
	n. 1 Automezzi Pick Up 4x4 allestiti con modulo antincendio da 400 litri (tipologia VW Amarok) per Sedime RSSTA e Deposito off base di Serrenti	10.000,00
	n. 1 autobotti idriche da 8.000 litri per RSSTA, Poligono Capo Frasca e Serrenti	65.000,00
	n. 1 motopompe idriche carrellate per RSSTA, Poligono Capo Frasca e sedime Serrenti	35.000,00



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	n. 25 combinazioni complete per personale formato AIB (RSSTA, Capo Frasca e Serrenti)	10.000,00
	n. 10 attrezzi per gestione incendi sterpaglie (picconi; flabelli; pale; gorgui)	8.000,00
	pick up tipo amarok con modulo antincendio ad alta pressione	35.000,00
	1 motopompa tipo rosenbauer carrellata	25.000,00
	10 pale battifuoco	1.000,00
	5 autorespiratori	7.000,00
	10 kit interfono e torcia per caschi di protezione gallet	1.000,00
BENI – MARINA	Acquisizione N. 2 rack rotary wing blade	274.000,00
MILITARE	Acquisizione nr. 1 blade rest rotary wing	18.000,00
	Acquisizione nr. 1 Adapter tied down aircraft floor	1.000,00
TOTALE		2.096.829,82 (arrotondati in euro 2.100.000 a titolo cautelativo)

Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri (acquisti aggiuntivi rispetto alla programmazione ordinaria vigente per sistemi di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative; zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive):

TIPOLOGIA DI SPESA	DESCRIZIONE	SPESA
BENI	Acquisto di un sistema di comunicazione e geolocalizzazione mobile per le unità operative (Tecnologie trasmissive e strumentazioni per le Stazioni CC Forestali (784) e le Stazioni CC Parco (148))	2.000.000
BENI	Acquisto zaini attrezzati con kit di avvistamento, intervento rapido e successiva repertazione e dispositivi di video-foto ripresa e relative tecnologie trasmissive per la sorveglianza di aree a rischio incendi	2.600.000
TOTALE		4.600.000

Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

Alla copertura dei relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.



Articolo 3

Il **comma 1** dispone che gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente - rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale - siano contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali comportando, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 10.

Al **comma 2** si prevede che nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

Al **comma 3** si prevede un potere sostitutivo delle Regioni laddove gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000, non siano approvati dai comuni entro il termine dei 90 giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Al **comma 4** è previsto il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000 da parte del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dei Corpi Forestali delle Regioni, che ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

Il **comma 5** prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

Il **comma 1** prevede che le revisioni annuali dei piani regionali, previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, siano trasmesse al Dipartimento della protezione civile entro 30 giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente. La disposizione riveste carattere ordinamentale, dalla stessa non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che nell'ambito della 'Strategia per lo sviluppo delle aree interne', una quota delle risorse non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge di bilancio 2020 venga destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge.

In particolare, la disposizione in esame riserva a tal fine una quota delle risorse disponibili non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, pari rispettivamente a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987 n. 183.



Il **comma 3**, di natura ordinamentale, prevede che tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma precedente, siano ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

Il **comma 4** è anch'esso di natura ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere che nell'ambito dei Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, si tenga conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5

Il **comma 1** introduce una serie di modifiche alle definizioni e all'ambito di applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 di carattere ordinamentale, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione alla modifica, prevista dalla **lettera d), punto 2)** all'articolo 7, comma 6 della citata legge 353/2000, si prevede, in linea con quanto già previsto a legislazione vigente, che le regioni sono autorizzate in via facoltativa nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale (invece che come precedentemente previsto 'in rapporto') ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

In ordine alla modifica prevista dalla **lettera e), punto 2)** all'articolo 10, comma 2 della medesima legge, si rappresenta che l'avvalimento del supporto tecnico di ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o di altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche, è espresso in termini di mera facoltà e potrà avvenire esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle attività istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione a quanto disposto dalla **lettera e), punto 3)**, che modifica l'articolo 10, comma 3 della legge 353/2000, si rappresenta che nell'eventualità di confisca degli animali, gli oneri relativi alla custodia degli animali restano a carico dei proprietari degli stessi. Dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai **commi 2 e 3**, si prevedono, rispettivamente, obblighi di comunicazione e di informazione in relazione al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 353 del 2000 e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che alle risultanze delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

Il **comma 4** dispone che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3, di natura ordinamentale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6

L'articolo in esame introduce una serie di modifiche al codice penale, rafforzando il dispositivo sanzionatorio previsto dall'articolo 423 bis in materia di incendi boschivi e introducendo per tale tipologia di reati l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La disposizione rivesta carattere ordinamentale e dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Articolo 7

Il **comma 1** modifica l'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 prevedendo che l'INGV svolga le attività di studio e ricerca con finalità operativa di protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto, nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per lo svolgimento di tali attività con le predette convenzioni vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** modifica l'articolo 9, commi 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo per le medesime finalità di cui al comma 1, l'assegnazione di un contributo pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 alla cui relativa copertura finanziaria si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

La disposizione di cui al **comma 3** prevede la proroga o il rinnovo al 31 ottobre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, previsti originariamente sino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1, comma 701 della legge di bilancio 2021 per l'assunzione di personale a supporto di interventi concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR.

Con il DPCM del 2 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 183 del 2 agosto 2021, sono stati infatti ripartiti per il periodo luglio-dicembre 2021, all'esito della ricognizione dei fabbisogni prevista dall'articolo 1, comma 702 della legge n. 178/2020, solo 7.358.346,00 euro dei 35.000.000 euro a tal fine assegnati per l'anno 2021 col successivo comma 704.

La disposizione prevede pertanto, anche al fine di non vanificare le attività di reclutamento e formazione avviate e di garantire la prosecuzione del necessario supporto nella realizzazione degli interventi previsti, di utilizzare le risorse residue del comma 704 di cui sopra, già disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della PCM (pari a complessivi 27.641.654 euro), per la prosecuzione dei contratti relativi alle medesime risorse umane (in termini di unità di personale per singole categorie professionali, tipologia di contratto utilizzato e regioni che utilizzano).

L'onere è stato quantificato estendendo il costo medio mensile di 1.226.391 euro (7.358.346 diviso per 6 mesi) previsto nel DPCM del 2 luglio u.s. per gli ulteriori 22 mesi del 2022 e 2023, determinando un costo complessivo di 26.980.602 euro così ripartito: 14.716.692 euro per l'anno 2022, 12.263.910 euro per l'anno 2023.

Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 7.579.097 euro per l'anno 2022 ed a euro 6.315.914 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.




Articolo 8

Si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

È altresì previsto che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può altresì disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

07/09/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE																		
Articolo	Comma	Descrizione Norma	Spesa/ Entrata	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto					
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
2	1	Acquisto di mezzi operativi, terrestri ed aerei e attrezzature per la lotta agli incendi boschivi- Esigenze ministeri interno e Difesa	s	k	40,0					40,0								
2		Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6 del D.l. n. 34/2020- Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro	s	k	-40,0					-40,0								
7	2	Modifica all'articolo 9, comma 1, quinquies del D.l. n. 73/2021-	s	k		-7,5				-7,5								
7	2	Riduzione del Contributo all'Istituto di geofisica e vulcanologia	s	c		-7,5				-7,5								
7	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, DL n.282/2004 (FISPE)	s	k		-7,5				-7,5								
7	2	Incremento Fondo per la Protezione civile (di cui all'articolo 6, comma 1 del DL n. 142/1991)	s	k		15,0				15,0								
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)	s	c						14,7								12,3
7	3	PCM- Proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato e altre forme di flessibilità personale protezione civile (articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n.178)- effetti riflessi	e	t/c						7,1								5,9
7	3	Riduzione Fondo attualizzazione contributi pluriennali (art.6, comma 2, DL n.154/2008)	s	k						-7,6								-6,3
TOTALE ENTRATE					e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE					s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE ARTICOLATO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 settembre 2021.

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante « Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche »;

Visto l'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017;

Considerata l'eccezionalità del numero e dell'estensione degli incendi boschivi e di interfaccia che hanno colpito, a partire dall'ultima decade del mese di luglio, ampie porzioni del territorio nazionale, anche in conseguenza di condizioni meteorologiche eccezionali, provocando la perdita di vite umane, gravi pericoli per le popolazioni interessate, la distruzione di decine di migliaia di ettari di superfici boscate, anche ricadenti in aree protette nazionali e regionali, gravissimi danni ai territori e alle attività economiche colpiti, e rendendo necessaria una straordinaria mobilitazione delle strutture statali, regionali e del volontariato specializzato preposte alle azioni di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, nell'ambito del coordinamento assicurato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consolidare e rafforzare gli strumenti di coordinamento dell'azione dei diversi soggetti competenti in materia di incendi boschivi, al fine di assicurare la tempestiva attivazione di strumenti, mezzi e misure tecnologicamente avanzati, ottimizzando le azioni che possono essere messe in campo dalle diverse amministrazioni interessate;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte al mantenimento e al rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle attività di protezione civile per la previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi;

Ritenuta, in particolare, l'urgenza di rendere più celeri ed efficaci le misure preposte alla tutela dei territori percorsi dal fuoco, e di rafforzare il dispositivo sanzionatorio introdotto dagli articoli 10 e 11 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante « Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti »;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per gli affari regionali e le autonomie, per il Sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:

a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell'ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all'innesco

degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;

b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell'Unione europea;

c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;

d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell'ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.

4. In fase di prima applicazione, ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l'attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 2.

(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell'interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e

agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all'acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell'interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri.

2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.

3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3.

(Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)

1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.

2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.

3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano re-

gionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.

4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.

5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

(Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi)

1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all'impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.

2. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l'anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto

dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell'ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l'altro, a contrastare l'abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l'approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L'istruttoria finalizzata all'individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell'ambito della procedura prevista in via generale per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All'istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell'interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.

4. I Piani operativi nazionali approvati nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all'incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell'esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell'ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5.

(Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353)

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni »;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. »;

b) all'articolo 3, comma 3:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: « c-*bis*) le aree trattate con il fuoco prescritto; »;

2) alla lettera f), dopo le parole « le azioni » sono inserite le seguenti: « e gli inadempimenti agli obblighi », e dopo le parole « di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d) » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche di incendi di interfaccia urbano-rurale »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole « lettere c) » sono inserite le seguenti: « , c-*bis*

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2-*bis*. Gli interventi culturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all'articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all'istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. »;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1, dopo la parola « con » sono inserite le seguenti: « attrezzature manuali, controfuoco e »;

2) al comma 6, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco. »;

e) all'articolo 10:

1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole « il pascolo e la caccia » sono aggiunte le seguenti: « ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco »;

2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell'Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell'incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio. »;

3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all'articolo 423-bis, primo comma, del codice penale. »;

4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio. ».

2. Il Ministero dell'interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all'articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto.

3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 32-*quater*, dopo le parole « 416, 416-*bis* » sono inserite le seguenti: « 423-*bis*, primo comma, »;

b) all'articolo 423-*bis*, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:

« Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Salvo che ricorra l'aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. »;

c) dopo l'articolo 423-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 423-*ter* (*Pene accessorie*). – Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

La condanna per il reato di cui all'articolo 423-*bis*, primo comma, importa altresì l'interdizione da cinque a dieci anni dall'assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Art. 423-*quater* (*Confisca*). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all'articolo previsto dall'articolo 423-*bis*, primo comma, è stata disposta la confisca dei

beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per il ripristino dei luoghi.

La confisca non si applica nel caso in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. ».

Articolo 7.

(Altre misure urgenti di protezione civile)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole « svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV » sono sostituite dalle seguenti: « svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quinquies* le parole « 15 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 7,5 milioni di euro »;

b) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: « 1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies* del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

3. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31

ottobre 2023 ». All'onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l'anno 2022 e a 12.263.910 euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell'articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l'anno 2022 e a euro 6.315.914 per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all'emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale*

GELMINI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

CARFAGNA, *Ministro per il Sud e la coesione territoriale*

CINGOLANI, *Ministro della transizione ecologica*

PATUANELLI, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

MESSA, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA

€ 4,00